

Comune di Vallefoglia

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – DALL'1.1.2026

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2025

TITOLO I - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	5
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti urbani	5
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali	6

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Costo di gestione	6
Art. 5 – Piano Economico Finanziario	6
Art. 6 - Determinazione della tariffa	6
Art. 7 – Composizione ed articolazione della tariffa	6
Art. 8 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	7
Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali	7

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 10 - Presupposto per l'applicazione del tributo, definizioni e esenzioni	7
Art. 11 – Superficie degli immobili soggetta al tributo	8
Art. 12 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo	11
Art. 14 – Soggetti passivi	12
Art. 15 – Obbligazione tributaria e periodi di applicazione del tributo	12
Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 17 – Occupanti per le utenze domestiche	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche	14
Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 20 – Tributo giornaliero	15

TITOLO IV – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio	16
Art. 22 – Riduzioni per il recupero da parte delle utenze domestiche	16
Art. 23 - Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche in caso di affrancamento	16
Art. 24 - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	17
Art. 25 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dalle aziende che si avvalgono del servizio pubblico	18

Art. 26 – Riduzioni per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti all'estero	18
Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	18
Art. 28 – Agevolazioni ed esenzioni	19
Art. 29 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap	20
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni tariffarie	20

TITOLO V – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione	20
Art. 32 - Presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione e cassazione del servizio –Termini e modalità	21

TITOLO VI – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 33 – Riscossione del tributo	23
Art. 34 – Modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti	23
Art. 35 – Modalità di pagamento e rateizzazione degli importi dovuti	24

TITOLO VII – RAVVEDIMENTO - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RIMBORSI - POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 36 – Ravvedimento operoso, strumenti deflativi del contenzioso, rimborsi	24
Art. 37 – Poteri del Comune	24
Art. 38 – Accertamenti	25
Art. 39 – Trattamento dei dati personali	25
Art. 40 – Norme transitorie e finali	25

ALLEGATO "A" – Categorie utenze non domestiche	26
-------------------------------------------------------	-----------

TITOLO I - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune di Vallefoglia nell'ambito del proprio territorio secondo le modalità stabilite nel contratto- disciplinare tecnico del servizio.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 5 – Piano Economico Finanziario

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario di cui al precedente art. 5, con specifica deliberazione del Consiglio comunale.

4. Salvo diversa disposizione di legge, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 7 – Composizione ed articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente.

Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 8 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Per la riscossione il Comune ha diritto al compenso previsto dal citato art. 19, ovvero il diverso compenso concordato con l'Amministrazione Provinciale.

Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta ferma la disciplina recata dall'art. 33-bis del decreto-legge 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 10 - Presupposto per l'applicazione del tributo, definizioni e esenzioni

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) "locali": le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) "aree scoperte": sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) "utenze domestiche": le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;

d) "utenze non domestiche": le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - di cui allegato A:

- le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti indipendentemente dall'allacciamento delle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani

- le utenze domestiche con presenza di arredo anche se non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21, 22 e 23.

Art. 11 – Superficie degli immobili soggetta al tributo

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune

la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. In riferimento alla categoria 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) di cui all'allegato A, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono esenti i magazzini e i depositi di materie prime contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva.

Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti e semilavorati.

2. Non sono inoltre tassabili, a titolo non esaustivo:

a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c.;

c) le aree di lavorazione.

3. Nel caso di documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività,

fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Attività	Riduzione del
Tipografie – Stamperie – Vetriere	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978	20%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro novanta (90) giorni solari successivi a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente, ovvero:

- a) -copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) esaustivo e/o in sostituzione copia di registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi
- b) -documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture).

Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente articolo, non è necessaria nel caso si tratti di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c..

In difetto degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvederà al recupero dell'intero tributo dovuto con applicazione di sanzioni ed interessi ai sensi di legge.

Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio.

Si considerano tali, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di qualsiasi fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia:

- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

- "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori presentando opportuna documentazione relativa all'intervento edilizio, fino alla data di inizio dell'occupazione ripresentando la dichiarazione per la riattivazione dell'utenza entro 90 gg solari corredata di documentazione indicante la data di fine lavori. Tale esclusione non può in ogni caso avere una durata superiore a tre anni.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione il contribuente è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione, l'esclusione dall'applicazione del tributo non è concessa.

- e) le aree adibite in via esclusiva al transito;

- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, pertanto non adibite ad uso abitativo, limitatamente al

50% dell'intera superficie;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione entro 90 gg solari dal verificarsi dell'evento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, oltre all'applicazione del tributo per l'intero anno solare sono previsti gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. I possessori, gli occupanti o i detentori di tali locali od aree scoperte sono obbligati al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di detenzione occasionale e temporanea di immobili di durata complessiva non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 15 – Obbligazione tributaria e periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel

quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine indicato nell'art. 32.

Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 – Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato che comportano allontanamento dall'unità abitativa di residenza o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia puntualmente dichiarata e adeguatamente documentata.

3. Salvo prova contraria, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
per superfici inferiori o uguali a 70 mq		1
70,10	120	2
120,10	150	3

150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre 250		6

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione della dichiarazione e dell'apposita documentazione, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui al successivo articolo 33.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a

produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. Solo nei casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.

8. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 26;

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

10. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore

o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

TITOLO IV – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue:

- Distanze da 0,5 a 1 km ridotto al 40%
- Distanze superiori a 1 km ridotto al 30%

dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dal momento in cui la zona diventa regolarmente servita.

Art. 22 – Riduzioni per il recupero da parte delle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; le riduzioni sono determinate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

2. La riduzione di cui al comma 1 può cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento; la riduzione viene attribuita sulla base di quanto risultante da idonei strumenti di misurazione e rendicontazione predisposti dal gestore del servizio.

Art. 23 - Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche in caso di affrancamento

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio

al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Art. 24 - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 marzo di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono

stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Art. 25 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dalle aziende che si avvalgono del servizio pubblico

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. In conformità a tale disposizione normativa, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m² per anno) della categoria tariffaria di appartenenza, sulla base della relativa tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Tab 4a, col. Centro, valore massimo).

3. La riduzione viene applicata solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite presentazione della seguente documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo:

- Copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
- Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di riciclo-recupero;
- Copia del registro di carico e scarico;
- Ogni altra documentazione ritenuta idonea.

4. La documentazione deve essere presentata, annualmente, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 26 – Riduzioni per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti all'estero

1. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa viene applicata con una riduzione del 30% sia sulla quota fissa che

su quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte destinate a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, purché tali utilizzi non superino i 183 giorni nell'anno solare.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica esclusivamente nel caso in cui le condizioni siano stabilite da una licenza o da un atto autorizzativo rilasciato dagli organi competenti per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione prevista al comma 1 entra in vigore dalla data in cui si verifica effettivamente la condizione di fruizione, purché questa sia debitamente dichiarata e documentata entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di eventuali variazioni.

4. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo i nuclei familiari, i cui componenti siano in possesso dei requisiti seguenti:

- il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone di età superiore a 65 anni, residenti nel Comune
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve superare la soglia stabilita annualmente con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali del comune.

2. L'utente che ha diritto a detta agevolazione deve presentare formale richiesta entro il 31 marzo di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, presentando apposito modulo direttamente agli sportelli preposti.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

5. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei borghi e nelle frazioni collinari, le utenze non domestiche comprese nelle seguenti categorie

7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
31	Bed ad breakfast

presenti nel territorio di Colbordolo capoluogo, Monte di Colbordolo,

Montefabbri, Talacchio centro storico, Coldelce, Serra di Genga, Pontevecchio e Sant'Angelo in Lizzola capoluogo, hanno diritto ad una riduzione pari al 50% se in possesso di licenza stagionale o pari al 30% se in possesso di licenza annuale.

Art.29 Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap

- 1.** Le famiglie sono esenti dal pagamento del tributo se nel loro nucleo familiare sono presenti un portatore di handicap invalido con una percentuale di invalidità del 74% o superiore, oppure un minore con certificazione ai sensi della legge 104/92 alla data di presentazione della domanda.
- 2.** L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve superare la soglia stabilita annualmente con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali del comune.
- 4.** L'utente che ha diritto a detta agevolazione deve presentare formale richiesta entro il 31 Marzo di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, presentando apposito modulo direttamente agli sportelli preposti.
- 5.** Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma 1.
- 6.** Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni tariffarie.

- 1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tariffarie, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2.** Le riduzioni, con eccezione di quella afferente al recupero dei rifiuti che compete sempre per intero nella misura effettivamente spettante, potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

- 1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2.** Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei

componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti o componente dello stesso nucleo familiare;
- dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- dal proprietario o dal titolare di diritto reale nel caso di utenze domestiche non residenti;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. La dichiarazione può essere presentata da soggetto appositamente delegato.

Art. 32 – Presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione e cessazione del servizio –Termini e modalità

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente Titolo III e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.

2. La dichiarazione di attivazione del servizio deve essere presentata dal soggetto obbligato al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet aziendale del Gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti.

Le dichiarazioni di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dal soggetto obbligato.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

5. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o

cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile e disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti.

Le dichiarazioni di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione, il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di nuova dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione. In caso di mancato subentro ed in presenza di conviventi, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. In mancanza di conviventi, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione o nel proprietario dell'immobile, il nuovo soggetto passivo. La decorrenza della variazione dell'intestatario è comunque dalla data del decesso dell'intestatario precedente.

9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

11. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

TITOLO VI – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 33 – Riscossione del tributo

- 1.** Il comune provvede all'invio dell'avviso di pagamento ai contribuenti, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenete l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA nr. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
- 2.** Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al comune tramite sistema PAGO PA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'ART. 17 del D.Lgs 09/07/1997, nr. 241.
- 3.** Con determinazione del Funzionario Responsabile può essere disposta l'attivazione di ulteriori modalità di versamento previste dalla normativa vigente; in ogni caso è sempre garantita una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
- 4.** Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 Art. 1 Legge 147/2013 il comune stabilisce i termini di scadenza della TARI con apposita Delibera Regolamentare, garantendo in ogni caso il rispetto della periodicità di riscossione indicata all'Art. 26 del TQRIF.
- 5.** L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata o della rata unica. Il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica.
- 6.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o nel sollecito di pagamento notificato, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente o tardivo pagamento, con applicazione di sanzioni, interessi ed accessori previsti per legge.
- 7.** Non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento se l'importo per anno di imposta non supera l'importo minimo stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Art. 34 – Modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente,

attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore.

In deroga al paragrafo precedente, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a novanta (90) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 35 –Modalità di pagamento e rateizzazione degli importi dovuti

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 33 del presente regolamento, il Comune stabilisce annualmente la scadenza del pagamento contestualmente all'approvazione delle tariffe, nel rispetto delle disposizioni del comma 688 Art. 1 Legge 147/2013.

2. E' possibile accordare la rateizzazione del pagamento del dovuto in base alle norme vigenti tempo per tempo in materia di ravvedimento operoso e del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

TITOLO VII– RAVVEDIMENTO - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RIMBORSI - POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 36 – Ravvedimento operoso, strumenti deflativi del contenzioso, rimborsi

1. In quanto compatibili con la disciplina del tributo oggetto del presente regolamento, si applicano tutti gli strumenti deflativi del contenzioso, l'istituto del ravvedimento operoso nonché la disciplina inerente agli atti di accertamento ed i rimborsi contenuta nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 37 – Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, che può essere anche un soggetto esterno all'Ente.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati

e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n° 138.

Art. 38 – Accertamenti

1. Il Responsabile del Tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 e dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della legge 30.12.2019 n. 160.

Art. 39 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 40 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è applicato a partire dall' 01/01/2026.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia per quanto applicabili.

3. Il presente regolamento si intende adeguato automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria che dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

ALLEGATO A

Attività non domestiche con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, carceri e caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Bed and breakfast